

## Corte di giustizia dell'Unione Europea - Sentenza 31 maggio 2018

Con tale sentenza la Corte di giustizia ha precisato il concetto del diritto di visita, includendovi anche il diritto dei nonni di ottenere una regolare frequentazione con il minore.

La pronunzia trae origine da una questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dalla Corte Suprema Bulgara, la quale a seguito di un caso concreto, interroga la Corte in ordine al quesito *“se la nozione di diritto di visita debba essere interpretata in modo da ricomprendervi non solo la visita del minore da parte dei genitori ma anche la visita da parte di altri parenti distinti dai genitori quali i nonni”*.

Secondo la Corte Europea, la nozione di diritto di visita, contenuta all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento n. 2201/2003, deve essere intesa come riguardante non soltanto il diritto di visita dei genitori nei confronti del figlio minore, ma anche quello di altre persone con le quali è importante che tale minore mantenga un legame significativo, a prescindere dalla titolarità o meno in capo ad essi della responsabilità genitoriale.

Infatti l'articolo 2, punto 10 del regolamento n. 2201/2003 non stabilisce alcuna limitazione riguardo alle persone che possono beneficiare del suddetto diritto di visita.

E dalla lettura delle disposizioni non si esclude esplicitamente che un diritto di visita richiesto dai nonni nei confronti dei loro nipoti rientri nell'ambito di applicazione del regolamento stesso.

Infine, la finalità del Regolamento è creare uno spazio giudiziario fondato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di responsabilità genitoriale, in relazione alla quale il diritto di visita è considerato come una priorità.